



**COMUNE DI RIACE**  
**CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA**

**Piazza Municipio**  
**Telefono 0964-733002**  
**Codice Fiscale 81000670802**  
**PEC -osl.riace@asmepec.it**  
**Sito web : www.comune.riace.rc.it**

\*\*\*\*\*

**N. 7 del 20 novembre 2018**

**DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE**

**OGGETTO:** Dissesto finanziario - Art. 254 Tuel 267/2000 - Piano di rilevazione della massa passiva - Richiesta proroga termini

L'anno duemila diciotto addì 20 del mese di novembre alle ore 11,00 nella Casa Comunale, l'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con D.P.R. del 9 aprile 2018 nella persona della Dott.ssa Romeo Rosa ai sensi dell'art. 252 del Decr. Lgs. n.267/2000, ha adottato la presente deliberazione.

**L'Organo Straordinario di Liquidazione:**

Visto il T. U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo del 18.8.2000, numero 267;

**Premesso che**

che, il Comune di Riace con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 5 marzo 2018, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

che con D.P.R. del 9 aprile 2018 è stato nominato il Commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

che in data 16 aprile 2018 il citato Decreto presidenziale è stato formalmente notificato al Commissario Straordinario di liquidazione: Dott.ssa Romeo Rosa;

Che con propria delibera n. 1 del 17 aprile 2018, l'Organo Straordinario di Liquidazione Dott.ssa Romeo Rosa, ha definito la propria competenza conformemente all'art. 252 del

TUEL 267/2000 provvedendo all'insediamento;

#### Atteso che

- l'Organo straordinario della liquidazione non ha personalità giuridica autonoma, per cui non può essere intestatario di una propria partita IVA e di un codice fiscale, dovendosi avvalere della personalità giuridica dell'Ente;
- opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture e dagli altri organi dell'ente;
- è legittimato a sostituirsi agli organi istituzionali esclusivamente nell'attività propria della liquidazione e, ai sensi dell'art. 253 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, può auto-organizzarsi;
- è organo del Comune e non organo dello Stato e, conseguentemente, non può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. In caso di giudizio può optare fra il ricorso all'Avvocatura dell'Ente e l'affidamento di apposito incarico a professionista esterno.

#### Dato atto

che con delibera n. 1 del 17/04/2018 l'organo straordinario di liquidazione, ha approvato la bozza di avviso/manifesto dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'Ente, disponendo che lo stesso avviso fosse pubblicato: all'albo pretorio, sul sito internet del Comune, e diffuso anche attraverso comunicato stampa agli organi di informazione;

che con deliberazione n. 4 del 20/06/2018 il medesimo Organo straordinario di liquidazione ha prorogato alla data del 16 luglio 2018 il termine per produrre le istanze di ammissione al passivo

che, nei termini previsti dai richiamati avvisi, risultano pervenute al protocollo dell'Ente, nr. 60 istanze di insinuazioni nella massa passiva;

#### CONSIDERATO

che ai sensi dell'art. 254, comma 1 del citato Testo Unico, questo Organo è tenuto ad accertare la massa passiva entro 180 giorni dall'insediamento;

che nel termine previsto dalla norma risulta impossibile provvedere all'accertamento della massa passiva per le oggettive difficoltà in cui versa l'Ente e, in particolare, perché sussiste di fatto un rallentamento dell'attività straordinaria per le seguenti ragioni:

nel periodo di attività di questo Organo Straordinario di Liquidazione è intervenuta la sospensione del Sindaco Domenico Lucano e di conseguenza è venuta meno la figura del Responsabile dell'Area Amministrativa dal medesimo ricoperta. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico ha avuto problemi di salute, con inevitabile rallentamento delle operazioni di accertamento;

difatti, con più note, i Responsabili dei Servizi sono stati invitati ad effettuare le necessarie verifiche preordinate a riscontrare la fondatezza della pretesa creditoria trasmessa dall'OSL ai sensi dell'art. 254, comma 4, Tucl 267/2000;

la mancata acquisizione, a tutt'oggi, delle attestazioni di cui sopra, per il cui rilascio non sono ancora scaduti i termini fissati dalla norma per poterne eventualmente prescindere. Invero, tali adempimenti risultano spesso gravosi a causa della complessità delle vicende sottese ad ogni richiesta e/o della carenza documentale, che impongono approfondimenti istruttori non conciliabili con l'esigenza di speditezza e celerità, pur sussistente nell'ambito della procedura di risanamento.

A ciò si aggiunge altresì:

la mancata comunicazione dell'elenco dei debiti di bilancio e fuori bilancio;

il mancato riaccertamento dei residui attivi e passivi;

la mancata comunicazione dei fondi a destinazione vincolata di competenza di questo OSL;

il mancato trasferimento, anche parziale, del fondo di cassa di competenza della gestione del dissesto;

la mancata comunicazione di eventuale sussistenza di quote di mutui non utilizzate e disponibili da far confluire nella massa attiva;

l'esistenza di eventuali fondi vincolati non soggetti a rendicontazione;

l'atto di vincolo di destinazione di eventuali avanzi di amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 160, della legge 23/12/1996 n. 662;

l'elenco aggiornato dei beni patrimoniali eventualmente da alienare, quali risorse destinate al risanamento

#### **Rilevato che:**

per le oggettive ragioni sopra esposte, allo stato non risulta possibile la compiuta definizione della massa debitoria di competenza della procedura di dissesto, ma e altresì, complesso rispettare il termine di legge per completare il piano di rilevazione della massa passiva, che, si ribadisce, emergerebbe allo stato, assolutamente parziale e, pertanto non rispondente alle esigenze del definitivo risanamento;

Ritenuto, per le considerazioni prima evidenziate, di dover richiedere al Ministero dell'Interno la proroga del termine per la presentazione del piano di rilevazione della massa passiva;

Visto il Tucl 267/2000,

#### **DELIBERA**

di dare atto che la premessa forma parte integrante del presente dispositivo;

di richiedere al Ministero dell'Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per la Finanza Locale - Risanamento Enti Dissestati la proroga dei termini di cui all'art. 254 del TUEL, per un periodo non inferiore a 180 giorni per la presentazione del piano di rilevazione della massa passiva.

Resta ferma la facoltà di presentare tale piano prima del decorso di detti termini, non appena definite le problematiche pendenti;

di invitare ulteriormente gli uffici dell'Ente a predisporre con urgenza gli elaborati necessari a determinare la massa passiva ed al trasferimento del fondo di cassa di competenza di questo O.S.L.;

- Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 -comma 4 - del D.lgs n 267/2000 e s.m i,

La presente delibera verrà pubblicata a cura dell'Amministrazione Comunale e sempre a cura della medesima Amministrazione sarà inserita nella home page del sito web istituzionale nell'apposita sezione dedicata agli atti e avvisi dell'OSL.

disporre la trasmissione della presente deliberazione:

- Al Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale della Finanza Locale-Ufficio Trasferimenti ordinari agli EF.LL. e Risanamento Enti Locali dissestati - Roma;
- Al Sindaco F.F. e Consiglieri del comune di Riace ;
- Al Revisore dei Conti del Comune di Riace;
- Ai Responsabili degli Uffici Comunali

Letto, confermato, sottoscritto.

L'Organo Straordinario di Liquidazione  
Dott.ssa Rosa Romeo



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rosa Romeo", written over the printed name.